

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 1949

(20<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

### INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

Disegno di legge di iniziativa del deputato Bonomi: « Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo » (N. 300) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 121, 122, 123, 125, 126
BRASCHI, <i>relatore</i> . . . . .	121, 123, 125
MENGHI . . . . .	122
SPEZZANO . . . . .	122
PIEMONTE . . . . .	123, 124
LANZETTA . . . . .	123, 124
ROCCO . . . . .	123
OGGIANO . . . . .	124
BOSI . . . . .	125
MILILLO . . . . .	126
ANGELINI Nicola . . . . .	126

La riunione è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Fab-

bri, Fantuzzi, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano, Tartufo.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bonomi: « Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo » (N. 300) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo ».

Aprò la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braschi.

BRASCHI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione mira ad ovviare ad alcuni inconvenienti che si sono verificati nell'attuazione della legge 18 agosto 1948, n. 1140. Particolarmente ci sono tre punti nella legge anzidetta che non hanno trovato applicazione od hanno trovato una cattiva applicazione. L'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, stabiliva la costituzione di particolari Commissioni tecniche che avrebbero dovuto fissare l'equo affitto. È detto nell'ultimo comma di

tale articolo: « La Commissione sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione ». In realtà le Commissioni in molte parti d'Italia sono state costituite ed hanno funzionato, ma in molte altre parti — io non ne ho la prova qui, ma certamente questo è il presupposto del disegno di legge sottoposto al nostro esame — in molte altre parti d'Italia si dice che tali Commissioni non sarebbero state costituite o sarebbero state costituite in ritardo, che non avrebbero operato o avrebbero operato con ritardo; talchè, a proposito dell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, in cui è prevista la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria — e per questo ricorso è fissato il termine di novanta giorni dalla fine dell'annata agraria — è stato osservato da qualcuno: alcuni non hanno presentato ricorsi tempestivamente e non li possono presentare neppure adesso, perchè molti dei ricorsi sono connessi con i deliberati di quelle Commissioni che non sono state costituite e che comunque non hanno risposto o hanno risposto in ritardo. Di fronte a questo fatto che tradisce la legge 18 agosto 1948, n. 1140, la proposta del disegno di legge in esame vorrebbe rimettere in certo qual modo sul giusto binario le Commissioni tecniche, facendole rapidamente costituire dove non sono costituite e stabilendo nuovi termini categorici per le determinazioni relative ai conflitti. Quindi si avrebbe uno spostamento dei termini che riguardano i gravami e specialmente una proroga del termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali.

In ogni modo il principio generale che deve essere preso in considerazione prima di passare all'esame dei singoli articoli è quello che informa il provvedimento odierno, e cioè è quello per cui, non avendo operato tempestivamente la legge 18 agosto 1948, n. 1140, si dispone in un certo senso un aggiornamento di tale legge con il disegno di legge in discussione. Quindi la Commissione deve stabilire se accettare o meno di andare incontro col provvedimento in esame a coloro che dalla legge anzidetta sono rimasti defraudati anche per colpa di coloro che, in base alla legge stessa, dovevano

operare e decidere tempestivamente. Questo è il punto fondamentale da decidersi prima di iniziare la discussione sulle varie disposizioni del provvedimento di iniziativa del deputato Bonomi. Se, però, non vi fosse alcuna pregiudiziale all'accoglimento del principio informatore del provvedimento in questione si potrebbe senz'altro passare alla discussione dei singoli articoli.

MENGHI. Purtroppo la realtà, la vita quotidiana è più celere delle leggi; ed allora, oggi ci troviamo in questa condizione: il fenomeno, diciamo così, della proroga del prezzo delle erbe si è sviluppato molto prima che la legge 18 agosto 1948, n. 1140, arrivasse a disciplinarlo. Che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi dobbiamo fare quello che ha rilevato anche il relatore, dobbiamo cioè aggiornare la legge anzidetta in maniera che essa possa riassociarsi alla realtà e, poichè questa realtà è cambiata, bisogna adottare le disposizioni di legge alla realtà che si è mutata. Sono del parere, quindi, che senz'altro si possa passare all'esame dei singoli articoli.

SPEZZANO. Dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, di essere favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunciarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

In tale eventualità, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto, alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprietà ed uno in rappresentanza degli affittuari.

La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone.

PIEMONTE. Il fatto che le Commissioni tecniche non abbiano funzionato bene, o che non siano state create in alcune zone, secondo me si ricollega alla questione se la rappresentanza degli agricoltori — e dico agricoltori in genere, cioè dai contadini agli agrari — così come è costituita secondo le leggi in vigore, sia sufficiente o meno ai bisogni della categoria. Io credo che tutta la legislazione al riguardo dovrebbe essere riveduta; ma non voglio dilungarmi su questo tema che è assai complicato. Mi fermo ad una considerazione sola: nel caso in cui le Commissioni tecniche non siano state costituite, sarei del parere che si ponesse un termine per la costituzione delle medesime. A me pare che l'articolo così come è formulato non sia sufficientemente chiaro. È il funzionamento delle Commissioni tecniche ciò che conta maggiormente. A mio avviso, il termine fissato dall'articolo 1 per lo scioglimento delle Commissioni tecniche che non abbiano funzionato, dovrebbe valere anche per quelle che non siano state mai costituite. Pertanto il termine stabilito dall'articolo 1 dovrebbe valere anche per le Commissioni tecniche non costituite; in tal caso non si dovrebbe procedere alla creazione di nuove Commissioni.

LANZETTA. Aderisco pienamente alle osservazioni del senatore Piemonte, ma credo che il caso da lui prospettato non possa essere preso in considerazione, perchè l'invito di costituire le Commissioni tecniche è già avvenuto. In questo articolo è presa in esame soltanto la carenza del funzionamento delle Commissioni tecniche. Io chiedo perciò che

l'articolo 1 sia approvato così come esso è formulato.

ROCCO. L'articolo 1 stabilisce che le Commissioni tecniche, che non si siano pronunciate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sciolte e sostituite da Commissioni tecniche straordinarie nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. A parer mio, quindi, l'articolo 1 è molto chiaro ed invito i colleghi ad approvarlo così come esso è formulato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'articolo 1 nel testo di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

#### Art. 2.

L'Ispettorato compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro della agricoltura e delle foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche entro quindici giorni dalla data di pronuncia, ovvero entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, se le determinazioni stesse siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo.

BRASCHI. L'articolo 2 conferisce all'Ispettorato compartimentale agrario la facoltà di ricorrere per la revisione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche. A me pare opportuno, viceversa, che tale facoltà sia attribuita alle parti. Bisogna, infatti, considerare che l'Ispettore compartimentale agrario presiede le Commissioni tecniche; ora, che dipenda dal Presidente delle Commissioni tecniche il gravare o meno di ricorso una decisione delle Commissioni stesse non mi sembra che sia in alcun modo giustificabile. Qualora si attribuisca, infatti, questa facoltà soltanto all'Ispettore compartimentale agrario, la possibilità di un ricorso sarebbe, in sostanza, affidata soltanto al giudizio dell'Ispettore stesso che potrebbe essere influenzato da particolari interessi o da particolari opinioni.

A me sembra più opportuno che la possibilità di ricorso sia affidata alle categorie direttamente interessate, cioè alle parti, quanto meno insieme all'Ispettore compartimentale agrario. Comunque, bisognerebbe escludere la soluzione prospettata nell'articolo 2. Pertanto propongo la seguente dizione: « Lo Ispettorato compartimentale agrario e i rappresentanti delle categorie interessate potranno proporre ricorso », fermo rimanendo il resto dell'articolo.

LANZETTA. Posto il problema nei termini in cui l'ha posto il senatore Braschi, l'emendamento potrebbe sembrare meritevole di approvazione. In realtà però noi dobbiamo tener presente che nella nostra legislazione, in materie di questo genere e in materie simili, è lo Stato che interviene, non già le parti, nel proporre il ricorso per revisione. Ricordo, ad esempio, quanto avviene in materia di concessione di terre incolte. Le parti possono eventualmente far valere le loro ragioni davanti all'Ispettorato compartimentale agrario e, se l'Ispettorato stesso si convince della necessità di un ulteriore esame, esso allora viene ad esercitare la facoltà conferitagli di proporre ricorso. La funzione dell'Ispettorato è una funzione superiore di arbitraggio. Se pertanto accogliessimo l'emendamento proposto dal senatore Braschi, noi muteremmo la legislazione ancora vigente.

OGGIANO. L'articolo 2 e particolarmente le osservazioni del senatore Braschi contrastano apertamente con la struttura dell'istituto del ricorso per revisione, perchè, secondo questo istituto, le parti non possono ricorrere che in Cassazione, per quelle disposizioni che sono richiamate dalla legge e che corrispondono ai motivi indicati nel Codice di procedura civile. Ora, se si allargasse il concetto ispiratore dell'articolo 2, si introdurrebbe nell'articolo stesso una modificazione tale da incidere profondamente nella struttura dell'istituto; in sostanza verremmo a introdurre l'appello, perchè quel ricorso per revisione, in definitiva, rappresenterebbe un vero e proprio appello.

Si tratta, come si vede, di un problema molto serio e delicato che bisogna considerare attentamente prima di concretarlo in una mo-

dificazione. Bisogna anche considerare che l'articolo 2, nella sua attuale dizione, rappresenta già uno strappo alle caratteristiche essenziali di quelle disposizioni a cui ho ora accennato, perchè, se potrà essere l'Ispettorato compartimentale agrario a proporre ricorso per una ragione superiore di giustizia, esso tuttavia userà di tale facoltà in seguito alle sollecitazioni delle parti, e noi sappiamo fino a che punto ciò coincida con la giustizia o con i fini della giustizia!

Perciò, io proporrei, semmai, la soppressione dell'articolo 2. Infatti, mentre mi sembra opportuno escludere l'Ispettorato compartimentale agrario da una facoltà del genere di quella prevista dall'articolo 2, d'altro canto debbo anche far presente che le parti possono ricorrere in Cassazione, perchè le Commissioni specializzate dei tribunali devono attenersi ai criteri base fissati dalle Commissioni tecniche provinciali, e nel caso che non si sia tenuto conto di tali criteri, le parti hanno facoltà di ricorrere in Cassazione, perchè ciò costituirebbe un motivo di annullamento.

Per quanto io non formuli una formale proposta di emendamento, mi permetto di fare queste rapide considerazioni, come suggerimenti che potranno essere tenuti presenti nel corso della discussione.

PIEMONTE. Per quanto io sia in genere contrario agli interventi statali, debbo notare che in questo caso noi ci troviamo di fronte ad una legge, quella del 18 agosto 1948, n. 1140, che non è risultata troppo efficiente proprio nei suoi principi fondamentali. Tale legge, infatti, consentiva alle parti di aver la loro rappresentanza, ma le parti hanno dimostrato di disinteressarsi di ciò in quelle provincie in cui le Commissioni non sono state costituite, o hanno scelto male i loro rappresentanti in quelle altre provincie in cui le Commissioni stesse sono state costituite. Allora, l'intervento statale diventa logico e necessario. Se noi ci rimettessimo ancora alle parti, come aveva stabilito la legge anzidetta, finiremmo col ricadere negli stessi errori, negli stessi ritardi, negli stessi inconvenienti. Che sia, quindi, l'Ispettorato l'organo più idoneo a proporre ricorso per revisione, a me pare giusto, perchè esso è l'organo tecnico

che ha maggior conoscenza della situazione del mercato, dei prezzi, delle condizioni locali ecc.

C'è da osservare soltanto che forse sarebbe meglio attribuire tale facoltà all'Ispettorato provinciale anziché a quello compartimentale, perchè l'Ispettorato compartimentale sarà costretto a rivolgersi a quello provinciale, rendendo così più complessa e pesante la procedura burocratica. Dovrebbe essere riconosciuto competente, in questo caso, l'organo che ha una conoscenza più profonda delle condizioni locali, ed è chiaro che in tale situazione si trova appunto l'Ispettorato provinciale, che è a contatto diretto con gli affittuari e con gli agricoltori.

In ogni modo ritengo che sia più opportuno non modificare il testo dell'articolo 2.

BOSI. La questione che il proponente del disegno di legge in esame ha voluto risolvere, stabilendo l'intervento dell'Ispettorato compartimentale agrario, è relativo al fatto che non esisteva una possibilità di ricorso contro le decisioni eventualmente errate delle Commissioni tecniche provinciali. Si poteva invece proporre ricorso contro le decisioni delle Sezioni specializzate. ma, siccome queste erano basate necessariamente sui dati forniti dalle Commissioni tecniche, in sostanza il ricorso veniva sempre viziato dal fatto della preesistenza di un pronunciato tecnico, al quale anche il giudice, successivamente chiamato a intervenire, era soggetto, non avendo la possibilità di avere informazioni di origine diversa. Pertanto egli non poteva, in generale, che riconfermare il giudizio espresso dalle Commissioni tecniche.

Neanche io sono d'accordo, in linea di massima, sull'opportunità dell'intervento statale in questa materia; ma è chiaro che, se c'è un organo, il quale possa dare un giudizio nei confronti in un deliberato di una Commissione tecnica in questa materia, esso non può essere che l'organo immediatamente superiore all'Ispettorato provinciale, ossia l'Ispettorato compartimentale. In ogni modo l'azione sarà provocata dalle parti, le quali chiameranno l'Ispettorato compartimentale ad una deliberazione. Il testo dell'articolo 2 fu accettato dalle parti appunto perchè assicurava alla facoltà di ricorso questo carattere di imparzialità, di si-

curezza e di garanzia rispetto ai deliberati delle Commissioni tecniche.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braschi se egli intenda insistere nel suo emendamento .

BRASCHI, *relatore*. Dichiaro di insistere nel mio emendamento, per quanto si possa facilmente prevedere che esso non sarà accolto, perchè, accettando la dizione dell'articolo in esame, noi verremmo a costituire giudice l'Ispettorato compartimentale: neppure il Ministero! Cioè, la facoltà di ricorso sarà lasciata all'arbitrio dell'Ispettorato, il quale potrà respingere la legittima aspirazione di una categoria solo perchè potrebbe essere contraria ai suoi particolari punti di vista. Ciò rappresenterebbe un vero strapotere del potere esecutivo, al quale fatto io sono recisamente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Braschi, con cui si propone all'articolo 2 di aggiungere alle parole: « L'Ispettorato compartimentale agrario », dopo aver soppresso la parola « potrà », le altre: « e i rappresentanti delle categorie interessate potranno » fermo rimanendo il resto dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla suddetta legge.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Le norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947,

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

20ª RIUNIONE (18 marzo 1949)

n. 277, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si applicano all'annata agraria 1947-1948.

Le Sezioni specializzate del Tribunale, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nell'esame delle controversie relative all'equo canone per l'annata agraria 1947-48, giudicheranno nel caso singolo, prendendo a base le determinazioni della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della stessa legge, o della Commissione tecnica straordinaria, di cui al quarto comma dell'articolo 1 della presente legge.

MILILLO. Prima di passare alla votazione dell'articolo 4 chiedo che sia messa a verbale una raccomandazione, e cioè che il Ministro dia istruzioni affinché le deliberazioni delle Commissioni tecniche siano rese pubbliche per dare possibilità a tutti gli interessati di essere messi al corrente delle decisioni prese dalle Commissioni stesse.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze consecutive senza giustificato motivo, il Presidente del Tribunale provvederà alla loro sostituzione nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alla corrispondente categoria.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

ANGELINI NICOLA. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,20.